

SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA  
AREA GOVERNO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI

IL DIRIGENTE DI RIFERIMENTO

**ELISA SANGIORGI**

|      | TIPO                  | ANNO | NUMERO |
|------|-----------------------|------|--------|
| REG. | CFR FILESEGNATURA.XML |      |        |
| DEL  | CFR FILESEGNATURA.XML |      |        |

Ai Sindaci  
Ai Referenti delle funzioni amministrative  
in materia di esercizi farmaceutici  
dei Comuni

Ai Responsabili  
dei Servizi Farmaceutici Territoriali  
delle Aziende Unità Sanitarie Locali

Ai Presidenti  
Ordini Provinciali dei Farmacisti

Alle Associazioni di categoria delle farmacie  
convenzionate

della regione Emilia-Romagna

Loro indirizzi PEC

Oggetto: Linee guida per l'utilizzo di locali distaccati da parte delle farmacie aperte al pubblico della regione Emilia-Romagna.

Si trasmette in allegato la deliberazione n. 446 del 27/03/2023, con la quale, in attuazione dell'art. 21 comma 1 della L.R. 2/2016, la Giunta regionale ha adottato *Linee guida per l'utilizzo di locali distaccati da parte delle farmacie aperte al pubblico della regione Emilia-Romagna*.

All'interno di un quadro giuridico di riferimento in via di trasformazione e al fine di consentire alle farmacie di qualificarsi sempre più come soggetti erogatori di servizi farmaco-assistenziali, l'adozione delle linee guida si è resa opportuna per:

- indirizzare i Comuni nello svolgimento delle funzioni loro attribuite, a fronte di richieste relative all'utilizzo da parte delle farmacie di locali distaccati rispetto quelli già autorizzati o rispetto i locali principali per i quali si chiede l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia;
- preservare uniformità all'interno della Regione;
- agevolare lo svolgimento delle prestazioni proprie della "farmacia dei servizi" e la sempre più marcata caratterizzazione delle farmacie come presidi sanitari di prossimità;
- evitare una sostanziale duplicazione delle farmacie attive, in coerenza con il sistema contingentato che ne garantisce la capillarità e che prevede come unici casi di 'duplicazione' il dispensario farmaceutico e la farmacia succursale;
- assicurare ai cittadini informazioni chiare in merito ai servizi offerti nei locali distaccati.

Si riportano di seguito le disposizioni più rilevanti, rinviando alla lettura delle Linee guida allegate per la corretta applicazione delle stesse.

Le farmacie possono utilizzare locali distaccati da questi principali solo per lo svolgimento di *prestazioni diverse* da quelle svolte nei locali principali della farmacia.

La dispensazione e la vendita dei farmaci e dei parafarmaci, oltretutto la raccolta e la spedizione delle ricette con prescrizioni farmaceutiche, possono essere svolte solo nei locali principali.

I locali distaccati possono essere utilizzati esclusivamente:

- come magazzino o laboratorio galenico (in tal caso l'accesso al pubblico non è consentito);
- per prestazioni di servizi sanitari ricompresi tra quelli del D. Lgs 153/2009 della farmacia dei servizi (in tale caso l'accesso al pubblico è consentito);

I locali distaccati devono essere ubicati dentro la sede farmaceutica della farmacia così come definita nella relativa pianta organica. Solo nel caso di locali distaccati adibiti ad attività per le quali è precluso l'accesso al pubblico, i locali possono essere ubicati anche al di fuori della sede della farmacia purché ricompresi nel territorio comunale.

Per chiarezza informativa, i locali distaccati *non* devono esporre la croce verde ma essere dotati di un'insegna che consenta all'utenza di collegare i servizi erogati alla farmacia cui afferiscono e, all'esterno dei locali stessi (principali e distaccati), deve essere esposto un cartello indicante i servizi sanitari erogati e l'eventuale presenza di professionisti sanitari (infermiere, fisioterapista).

I locali distaccati *devono essere autorizzati* con provvedimento del Comune.

Il protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite sottoscritto a luglio 2022 indica espressamente che la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-covid19, dei vaccini anti-influenzali e la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo possono essere avviate, anche in locali distaccati, con mera comunicazione cui deve seguire, entro 60 giorni, apposita presentazione di richiesta di autorizzazione.

Negli altri casi i locali distaccati possono essere utilizzati solo *dopo* essere stati autorizzati.

Nel portale Accesso Unitario è già disponibile il modulo per la "Domanda di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di farmacia - UTILIZZO LOCALI DISTACCATI" (ricompresa tra gli interventi relativi all'attività di farmacia, sezione "subentro – modifica").

Si invitano le Associazioni di categoria e gli Ordini professionali in indirizzo a diffondere le allegate Linee guida presso i propri iscritti, in modo che le farmacie che utilizzano locali distaccati possano uniformarsi.

Per informazioni relative alla presente comunicazione è possibile contattare:

- Maria Giulia Negri – Tel. 051 5277296;
- Laura Catellani – Tel. 051 5277295;
- mail: [concorsofarmacie@regione.emilia-romagna.it](mailto:concorsofarmacie@regione.emilia-romagna.it)

Distinti saluti

Elisa Sangiorgi  
(firmato digitalmente)